

Sarà possibile derogare allo stacco di 5 mesi in caso di aborto

Per le donne in gravidanza nuove regole sul rientro

Le lavoratrici che abbiano subito l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180esimo giorno di gravidanza, se lo vorranno, potranno rientrare in servizio. A patto che le loro condizioni di salute lo consentano e previa esibizione dell'apposita certificazione sanitaria. Lo prevede un nuovo comma dell'art.20 del testo unico dei congedi parentali, contenuto nello schema di decreto legislativo sui permessi approvato il 7 aprile scorso dal Consiglio dei ministri. Le nuove disposizioni, dopo l'entrata in vigore, che avverrà al termine dell'iter di approvazione, introdurrà una deroga al divieto di adibire le donne al lavoro due mesi prima e tre mesi dopo del parto. Divieto che, in caso di parto prematuro viene fatto valere comunque per 5 mesi di seguito. Nel caso di interruzione della gravidanza dopo il 180esimo giorno, l'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, qualifica tale evento come parto a tutti gli effetti. E dunque, alla lavoratrice che si trovi in tali condizioni è precluso il rientro in servizio per effetto della cosiddetta astensione obbligatoria, che oggi è ricompresa nel cosiddetto congedo parentale.

Il testo unico, peraltro, qualifica più propriamente tale periodo alla stregua di malattia (art.19). Ma si tratta comunque di una sorta di malattia obbligatoria che, peraltro, non rientra nel periodo di comporto. E cioè nel periodo massimo di assenza per malattia, superato il quale scatta il licenziamento. L'assenza di rilievo ai fini del periodo di comporto ha la stessa ratio del congedo parentale,

che è quella di tutelare la maternità. Il termine del 180esimo giorno è il confine che separa l'aborto dal parto: le interruzioni della gravidanza che avvengono prima del 180esimo giorno sono considerate aborto; quelle che avvengono dopo, invece, sono considerate parto a tutti gli effetti. Di qui il divieto di rientrare in servizio. Ma siccome non sono poche le lavoratrici che chiedono di ricominciare a lavorare, anche per agevolare la liquidazione del trauma che comporta l'interruzione della gravidanza, il governo ha ritenuto di introdurre una deroga al divieto di adibire le donne al lavoro dopo il parto.

Resta il fatto, però, che siccome il divieto è posto a presidio del diritto alla salute della donna e, soprattutto, la trasgressione di tale divieto comporta per il datore di lavoro l'arresto fino a 6 mesi, è stato previsto che il rientro in servizio sia disposto previa esibizione di certificazione sanitaria. Anche per evitare che il rientro possa essere indotto da pressioni indebite del datore di lavoro. In particolare la nuova disciplina prevede che l'esclusione di ogni pregiudizio per la salute e che l'assenza di rischi in tal senso venga attestata con certificazione sanitaria rilasciata congiuntamente dal medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

—©Riproduzione riservata—

